



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 90 del 25/01/2022 – 11/04/2022 Udienza pubblica del 25/01/2022
Massima:	<p>Titolo Consiglio regionale – Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri – Sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, accertamento responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, di alcuni consiglieri regionali, con riferimento all'adozione della deliberazione del Consiglio regionale con la quale è stato approvato il piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casinò di Saint Vincent, consistente in un aumento di capitale della società Casinò de la Vallée spa – Violazione della insindacabilità dei consiglieri regionali – Accoglimento del ricorso.</p> <p>Testo È dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che hanno votato per l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa. L'approvazione della delibera consiliare del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, contenente la ricapitalizzazione della società a totale partecipazione pubblica che gestisce il Casinò di Saint-Vincent, pur dando vita a un atto formalmente amministrativo, costituisce, da parte dei consiglieri regionali, esercizio di una funzione riconducibile a valutazioni di ordine eminentemente politico-strategico, inerenti all'autonomia decisionale dell'organo politico della Regione Valle d'Aosta e in quanto tali esenti da responsabilità, in base all'art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), al pari dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, che esclude la responsabilità (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali non riguarda solo la funzione legislativa, ma</p>



	<p>anche quella amministrativa (sentenze n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975). Con la pronuncia oggetto del conflitto, la Corte dei conti avrebbe esercitato la funzione giurisdizionale in violazione della prerogativa dell'insindacabilità dei consiglieri regionali, che l'art. 24 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta riconosce per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Conseguentemente è annullata la sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Sentenza 30 luglio 2021, n. 350, della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 122, quarto comma, della Costituzione; Art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

